



**Edited by**

*Institute for Social, Political and Legal Studies*  
(Valencia, Spain)

**Editorial Board**

Aniceto Masferrer, University of Valencia, Chief Editor  
Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia, Assistant Chief Editor  
Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén, Secretary  
José Franco Chasán, University of Valencia, Website Editor  
Anna Aitslin, Australian National University – University of Canberra  
Juan B. Cañizares, University San Pablo – Cardenal Herrera CEU  
Matthew Mirow, Florida International University  
Andrew Simpson, University of Aberdeen

**International Advisory Board**

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, Universidad of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; Wim Decock, *Max-Planck Institute for European Legal History*; Seán Patrick Donlan, University of Limerick; Matthew Dyson, University of Cambridge; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Texas at Austin; Mia Korpiola, University of Helsinki; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Dag Michaelsen, University of Oslo; Emma Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam

**Citation**

Giuseppe Speciale, “«Una remota e dolorosa eredità». Credito agrario, colonizzazione, bonifica nella Sicilia postunitaria”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 10 (2013), pp. 615-627 (available at <http://www.glossae.eu>)

**«UNA REMOTA E DOLOROSA EREDITÀ»  
CREDITO AGRARIO, COLONIZZAZIONE, BONIFICA  
NELLA SICILIA POSTUNITARIA**

**«A REMOTE AND SORROWFUL INHERITANCE»  
AGRICULTURAL CREDIT, COLONIZATION AND RECLAMATION  
IN POSTUNITARIAN SICILY**

Giuseppe Speciale  
Università di Catania

**Abstract**

Fin dai primi anni dopo l'unificazione, l'Italia avverte la necessità di promuovere nuove politiche per la modernizzazione dell'agricoltura. Le politiche che seguono fino all'avvento del Fascismo e, poi, nel periodo repubblicano, sono segnate da un'azione legislativa frequente volta all'istituzione di sezioni speciali di credito agrario nelle principali banche del paese, alla costituzione di consorzi, prima volontari, quindi obbligatori, per facilitare la bonifica, soprattutto nelle zone malariche, e alla diffusione della proprietà tra i contadini. L'inadeguatezza delle riforme e la resistenza dei proprietari terrieri impediscono il raggiungimento degli obiettivi. Il paesaggio agricolo della Sicilia conserva tracce del fallimento delle riforme, soprattutto nei resti dei 37 villaggi fondati dall'"Ente di colonizzazione del latifondo siciliano" durante il periodo fascista.

**Abstract**

Right after the country's unification, Italy sought to establish new rules for the modernization of its farming system, thus moving towards new credit tools for financing agricultural transactions, such as loans, notes, bills of exchange, and banker's acceptances. The politics established until the advent of Fascism and in the early Republican period were marked by several legislative actions in support of setting up dedicated offices for managing farming credit within major Italian banks, fostering volunteer, and later on mandatory, farmers' association for claiming land ownership and consequently launching, especially in malarial areas, land reclamation. The achievement of these objectives turned out to be prevented by the inadequacy of land reform and the opposition of landowners (latifondisti). Sicily's landscape retains traces of reform failure, especially in the remainders of the 37 villages founded by the "Ente di colonizzazione del latifondo siciliano" during the Fascist period.

**Parole chiave**

Sicilia, riforma agraria, credito agrario, bonifica, latifondo, fascismo

**Keywords**

Sicily, modernization of farming system, farming credit system, reshaping of large estates, land reclamation, fascism

**1. «Mai un albero, mai una goccia d'acqua: sole e polverone»**

«Erano le undici e per quelle cinque ore non si erano viste che pigre groppe di colline avvampanti sotto il sole... Si erano attraversati paesi dipinti in azzurro tenero, stralunati; su ponti di bizzarra magnificenza si erano valicate fiumare integralmente asciutte; si erano costeggiati disperati dirupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un albero, mai una goccia d'acqua: sole e polverone.... Intorno ondeggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate; il lamento delle cicale riempiva il cielo; era come il rantolo della Sicilia arsa che alla fine di Agosto aspetta invano la pioggia».

«... fra i tamerici e i sugheri radi apparve l'aspetto vero della Sicilia, quello nei cui riguardi città barocche ed aranceti non sono che fronzoli trascurabili. L'aspetto di un'aridità

ondulante all'infinito, in groppe sopra groppe, sconfortate e irrazionali delle quali la mente non poteva afferrare le linee principali, concepite in una fase delirante della creazione; un mare che si fosse pietrificato in un attimo in cui un cambiamento di vento avesse reso dementi le onde».

Così Giuseppe Tomasi di Lampedusa descrive il paesaggio che lo sguardo disincantato del principe Fabrizio Salina scruta nel 1861 mentre da Palermo si trasferisce a Donnafugata e, poi, durante il denso e imbarazzante colloquio con il compagno di caccia Ciccio Tumeo. L'aspetto "vero" della Sicilia è quello di una caotica "aridità ondulante all'infinito".

Ho scelto questi passi del *Gattopardo* per fissare alcuni caratteri del paesaggio agrario siciliano della seconda metà dell'Ottocento<sup>1</sup>. Proprio questi anni, gli anni dell'Unità d'Italia, segnano il momento iniziale da cui voglio muovere per sviluppare il mio discorso che intendo condurre, senza alcuna pretesa di completezza, fino all'avvento della Repubblica.

Per segnare il momento finale del mio percorso non scelgo una citazione letteraria, ma un luogo che considero particolarmente significativo.

Avviandosi lungo la statale 122 ("Centrale sicula") da Enna verso Caltanissetta, inoltrandosi tra le arse "groppe", "gialle di stoppie" e "nere di restucce bruciate", a metà strada tra le due città, all'altezza del monte Pasquasia (m. 610), da un bivio si accede, percorso 1 chilometro lungo la provinciale 30, al Borgo Cascino. Il Borgo, progettato dal catanese Giuseppe Marletta (1907-1988), dedicato al generale Antonio Cascino, medaglia d'oro al valor militare, morto nella I guerra mondiale, è uno di quelli costruiti con la riforma del 1940 che istituiva l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano<sup>2</sup>. Avrebbe dovuto, nel piano della bonifica integrale del regime fascista, condurre ad un'estensione delle colture, ad un miglioramento della qualità delle stesse, ad una diffusione della proprietà a scapito del latifondo. Il Borgo, uno dei pochi ancora abitati, tra quelli costruiti nel periodo, si trova su una piccola collina, cinta da cipressi, da cui si vede, poco distante, disposta proprio lungo la statale 122 una lunga teoria di impalcature metalliche, ricoperte a tratti da lamiera una volta bianche, interrotta da torri, montacarichi e nastri trasportatori: è il sito della miniera di sali potassici "Pasquasia", dal 1992 dismessa e da anni al centro di polemiche su una sua presunta destinazione a deposito di scorie nucleari gestito, secondo alcuni, da organizzazioni mafiose, secondo altri, addirittura, dallo stato. Ho scelto questo luogo perchè naturalmente e immediatamente evoca alcune considerazioni. Innanzitutto, il borgo costruito nel 1941 segna il limite cronologico di questa ricerca. Poi, oggi, a settant'anni dalla fondazione, i pochi abitanti testimoniano il fallimento del programma per cui il borgo fu realizzato. Così come il fallimento — questa volta della politica industriale che nel distretto minerario nisseno pure aveva avuto momenti di successo (la miniera di Pasquasia fu per anni una delle maggiori produttrici mondiali di sali potassici di qualità) — segna il centro minerario poco distante, oggi chiuso e dismesso, ormai regno della ruggine e

<sup>1</sup> Il paesaggio siciliano è descritto da Goethe, Houel, Capuana, Verga, Pirandello, Berenson, e molti altri ancora che per brevità qui non si citano. Contengo l'apparato di note ai riferimenti essenziali rinviando, per un'informazione più approfondita, ad un saggio di prossima pubblicazione.

<sup>2</sup> Sul Borgo Cascino cfr. Pagnano G., "Il borgo rurale "Antonino Cascino" di Giuseppe Marletta", *Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente: principi costitutivi del progetto tra artificio e natura*, Milano 1997, pp. 119-130. Sul Borgo, e sugli altri temi qui trattati, con particolare rilievo al segno che hanno lasciato sul panorama siciliano, l'interessante volume di Sapienza V., *La colonizzazione del latifondo siciliano. Esiti e possibili sviluppi*, Caltanissetta 2010.

delle polemiche. Eppure questo luogo, che porta evidenti i segni dell'insuccesso delle politiche che volevano 'redimerlo', ha un fascino straordinario costituito proprio dalle esperienze che ha vissuto e che nel paesaggio hanno inciso il loro segno. Natura e uomini hanno disegnato questo paesaggio e nei segni che hanno lasciato forse può leggersi, abbandonato il pessimismo a cui conduce l'analisi storica, l'indicazione per un futuro diverso, se non migliore. I segni della natura, allora: la teoria di groppe, le restucce, le crepe ampie anche alcuni centimetri che si aprono nella terra arsa del centro della Sicilia, quel «mai un albero, mai una goccia d'acqua: sole e polverone» di Tomasi di Lampedusa. I segni che l'uomo ha inciso su questa natura: le miniere, il lago artificiale che doveva servire ai processi produttivi della miniera e che ora, dismessa la miniera, va "naturalizzandosi". Il Borgo, in pietra rossa locale — la cava di Sabbucina è poco distante —, disegnato intorno ad una piazza-cortile su cui si apre la scuola rurale, la casa del Fascio, la delegazione podestarile, l'ufficio postale, la caserma dei carabinieri, la chiesa, la condotta medica.

Al Borgo, strumento della politica modernizzatrice, il fascismo assegnava il ruolo di centro propulsore per lo sviluppo dell'area al fine di realizzare la bonifica integrale irrinunciabile per lo stato fascista. Con il Borgo, nel 1941, quell'area della Sicilia, terra di Napoleone Colaianni, tornava a essere un laboratorio. Circa mezzo secolo prima, proprio Colaianni, aveva messo in atto i primi esperimenti in materia di sicurezza e dignità del lavoratore delle miniere, con esiti negativi sul piano economico, ma precorrendo tempi e soluzioni.

Ebbene, forse proprio i segni che la storia ha impresso in quell'area possono oggi indicare la direzione verso la quale muovere nel futuro: il recupero del sito minerario e l'inserimento nel circuito turistico culturale del distretto minerario; il recupero del delizioso borgo progettato da Marletta per una migliore fruizione turistica dell'intera area.

## **2. «Un'attenzione chiaroveggente» per «un problema di remota e dolorosa eredità»: a) il credito agrario**

Quando Carlo Emilio Gadda illustrò la legge n. 1 del 2 gennaio 1940 sulla «Colonizzazione del latifondo siciliano» esaltò l'«attenzione chiaroveggente» del Duce per la soluzione di un «problema di remota e dolorosa eredità»<sup>3</sup>. La legge n. 1 del 1940, infatti era solo l'ultima tra le leggi con cui lo stato italiano aveva cercato di affrontare il problema. Fin dalla sua costituzione il Regno d'Italia aveva dovuto far i conti con la situazione dell'Isola e i risultati erano stati assai scadenti se lo stesso Gadda rileva che nel 1940 il 20% della superficie censita è in mano allo 0,2% dei proprietari censiti<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Gadda C.E., «La colonizzazione del latifondo siciliano», *Le Vie d'Italia*, 47, no. 3 (Marzo 1941), pp. 335-43. Al tema Gadda dedicò anche «I nuovi borghi della Sicilia rurale», *Nuova Antologia* 76, 413 (Gennaio-Febbraio 1941), pp. 281-86.

<sup>4</sup> «Può riuscire di notevole interesse a questo riguardo la seguente silloge d'alcuni rilievi dell'Istituto Centrale di Statistica concernenti le aziende agrarie censite nell'isola. Aziende 452.419 per 2 milioni e 101.000 ettari. Di tali, 892 occupano 432.488 ettari, circa un quinto della superficie censita. Delle 892 aziende maggiori, 164 governano un'ampiezza di terre compresa fra i 500 e 1000 ettari, per una estensione totale di 109.166 ettari; mentre 64 aziende superano i 1000 ettari ognuna, e le loro terre si computano a 119.477 ettari. Questi dati lasciano presagire di per se stessi che una riduzione della proprietà sotto bonifica è per risultare, nonché possibile, ma addirittura necessaria, quando si pensi all'ingente investimento di capitali che la trasformazione domanda»: Gadda, «I nuovi borghi», cit.

Questi dati sono ancora più eloquenti se si considera che tra il 1835 e il 1852 i proprietari erano 606.601 e al 1° gennaio 1871 erano 549.957: in sintesi le politiche attuate dopo l'Unità avevano condotto ad una concentrazione della proprietà piuttosto che a una sua diffusione<sup>5</sup>. Un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini in Sicilia nel 1910 registrava che il 41,69% della superficie catastale era costituita da proprietà superiori a 200 ettari e che circa un terzo dell'isola (718.000 ettari circa) era posseduto da 787 persone.

Già l'abrogazione dell'assetto feudale che aveva preceduto l'Unità aveva prodotto piuttosto che l'ampliamento della proprietà una concentrazione della stessa nelle mani dei ceti aristocratici e medio alti e dei gabellotti<sup>6</sup>. Dopo l'Unità la distribuzione delle terre del demanio borbonico e di quelle dell'asse ecclesastico tra i contadini ebbe un esito contrario a quello sperato. I nuovi proprietari, privi di mezzi e di un concreto sostegno finanziario, furono costretti, nel giro di pochi anni, a vendere ai baroni, ai borghesi, ai gabellotti, a basso prezzo, le terre loro assegnate. Non valsero a risollevarlo lo stato dell'agricoltura in Sicilia neppure altri interventi che lo Stato unitario aveva promosso e favorendo il credito per l'agricoltura e dando impulso alla bonifica e al miglioramento fondiario.

Nella ferma convinzione che la creazione di un moderno sistema creditizio, fino ad allora praticamente inesistente nell'isola, potesse offrire le ingenti risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura, si smantellarono i Monti Frumentari che fino all'Unità, sia pure con molti limiti, avevano costituito l'unico strumento di supporto del mondo dell'agricoltura<sup>7</sup>. Si consideri poi che si fu abolita da Garibaldi la tassa sulla molitura del grano, ma l'imposta fondiaria, già alta, fu dopo il 1860 più volte aumentata, quasi fino a raddoppiarsi<sup>8</sup>. Tra il 1873 e il 1882 furono espropriati ai proprietari che non riuscivano a pagare le imposte 13.713 fondi rustici: solo 693 furono rivenduti, tutti gli altri furono incamerati dal demanio<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. i dati statistici offerti dall'Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici.

<sup>6</sup> Valenti G., *L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana*, Roma 1894, pp. 40-60; Sonnino S., *I contadini in Sicilia*, Firenze 1877, pp. 263-287; Lo Giudice G., *Agricoltura e Credito nell'esperienza del Banco di Sicilia tra l'800 ed il 900*, Catania 1966, pp. 61-74.

<sup>7</sup> Libertini P., *Il credito agrario in Sicilia*, Catania 1902, pp. 20 e ss.; Fortunato G., *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano*, Firenze 1926, pp. 88-95 e 280-318; Lo Giudice, *Agricoltura e credito*, cit. I Monti Frumentari, regolati da Ferdinando II nel 1826 e nel 1834, dietro pagamento di un interesse oscillante tra il 5 e il 9%, provvedevano ad anticipare le sementi che, nell'Isola, erano a carico degli affittuari. Nel 1854 operavano in Sicilia circa un centinaio di Monti Frumentari, per lo più concentrati in Sicilia Orientale. Cfr: Pillitteri F., "Monti di Pietà e Frumentari in Sicilia", *Banche e Banchieri in Sicilia*, Fondazione L. Chiazzese, Roma 1992. Già nel 1880 i Monti Frumentari sono scomparsi quasi del tutto. «Si sono soppressi istituti che giovavano ai contadini, come i Monti Frumentari, che prestavano loro direttamente il grano per la semenza, e ciò per convertirli in altre forme di Istituti che risultassero a beneficio della classe dei possidenti, per esempio in casse di prestito, le quali forniscono il denaro ai proprietari, perché essi lo riprestino ad usura ai contadini»: così Sidney Sonnino, in Brunialti A., "Monte Frumentario", *Enciclopedia Giuridica Italiana*, vol. X.III, Milano 1901, pp. 236-245. Nonostante una pronuncia del Consiglio di Stato del 1882 vietasse la possibilità che i Monti Frumentari si trasformassero in istituti di credito, il processo di smantellamento dei Monti continuò inesorabile (cfr. Santangelo Spoto I., "Credito agrario fondiario", *Digesto Italiano*, vol. VIII, Torino 1899-1903, pp. 583-633). Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, ad opera di religiosi aderenti alle correnti del cristianesimo sociale, si istituirono casse rurali modellate sulla precedente esperienza dei Monti frumentari.

<sup>8</sup> Fortunato G., *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano*, pp. 280-318.

<sup>9</sup> Lo Giudice, *Agricoltura e credito*, pp. 17-34.

In questo contesto non sorprende che anche le iniziative per promuovere il credito fondiario non ebbero successo. Nel 1866, con la legge n. 2983 del 14 giugno, si istituì il credito fondiario; nel 1867, con la legge n. 3838 dell'11 agosto, al Banco di Sicilia, unico vero istituto di credito nell'Isola, fu riconosciuta la natura di ente di diritto pubblico e la funzione di istituto di emissione; a partire dal 1868 il Banco fu autorizzato all'esercizio del credito fondiario, ma l'effettivo esercizio, a causa delle lungaggini burocratiche, ebbe inizio solo nel 1872, cioè a sei anni di distanza dalle legge. Il tasso praticato, di poco inferiore al 9%, fece sì che la concessione del credito avvenne di rado e senza successo, anche per la coincidente crisi internazionale che mise in ginocchio l'economia isolana negli anni Ottanta e Novanta. Nel 1896, anno in cui si avvia la liquidazione del Credito fondiario del Banco, fu concluso un solo contratto per 24.000 lire<sup>10</sup>. Il credito, garantito sul fondo, non aveva uno specifico vincolo di destinazione, ed era destinato solo ai proprietari del fondo: i prestiti ottenuti finivano così per essere orientati anche verso altre attività, edilizia, commercio, industria, speculazioni. Ai coltivatori non proprietari continuava a essere precluso l'accesso al credito. Inoltre, i contadini siciliani, non abituati a trattare con banche e istituti di credito erano naturalmente diffidenti e continuavano a rivolgersi ai privati, spesso cadendo nelle reti degli usurai<sup>11</sup>.

Il 21 giugno del 1869 si intervenne nuovamente, con la legge n. 5160, istituendo il credito agrario. Al contrario del credito fondiario avente natura reale, il credito agrario aveva natura personale, era reso all'individuo che lavorava la terra ed era vincolato ad un impiego agricolo. La legge prevedeva, su autorizzazione del governo, la costituzione di società, istituti e consorzi pubblici che dovevano «prestare e aprire crediti o conti correnti per un termine non maggiore di un anno» garantiti da «pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito, da prodotti agrari depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili o responsabili» e che potevano «promuovere la formazione di consorzi di bonifica e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali di irrigazione, di strade e di incaricarsi per conto di detti consorzi della emissione dei loro prestiti»<sup>12</sup>. Gli enti eroganti potevano emettere, in corrispondenza delle operazioni effettuate, titoli di credito al portatore, denominati «buoni agrari» e «biglietti all'ordine»<sup>13</sup>. Il legislatore dava impulso alla creazione di questi istituti prevedendo particolari condizioni favorevoli (tasse di registro e bollo particolarmente basse, formalità di vendita dei pegni assai semplificate, facoltà di emissione dei buoni agrari). Inoltre tali istituti potevano assumere «con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte dovute dai proprietari e dai fittavoli»<sup>14</sup>. La legge apriva così agli agricoltori la possibilità di scontare cambiali della scadenza massima di novanta giorni o di ottenere aperture di credito, ma ancora nel 1880 nessuno dei 13 istituti, che nello stesso anno in Italia avevano concesso crediti per 11.776.800 lire, era presente in Sicilia (4 erano in Sardegna, 2 in Lombardia, 2 in Piemonte)<sup>15</sup>: nel 1883 si arrivò così alla istituzione della sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia.

<sup>10</sup> Bruccolieri G., *Il Banco di Sicilia. Saggio critico storico*, Roma 1919, pp. 137 e ss.

<sup>11</sup> Sonnino S., *I contadini in Sicilia*, pp. 210 e ss.

<sup>12</sup> Sulla legge cfr. Bottoni C., «Credito agrario», *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1904, pp. 869-883.

<sup>13</sup> «La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo, Ministro dell'Economia Nazionale, al Disegno per la conversione in Legge del R. D. L. 29 luglio 1927 n. 1509 concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito nel Regno», *Rivista di diritto agrario*, 7 (1928), pp. 42-50, 243-250, 403-413.

<sup>14</sup> Santangelo Spoto, «Credito agrario fondiario», *cit.*

<sup>15</sup> Lo Giudice, *Agricoltura e credito*, *cit.*

Questi interventi non produssero risultati soddisfacenti, dato che i titoli di credito, pagabili a vista, non erano idonei a fornire i mezzi richiesti per operazioni a breve scadenza, come quelle del credito agrario: così il legislatore escogitò altri sistemi per canalizzare una notevole parte del risparmio nazionale verso l'agricoltura<sup>16</sup>. Si pensò a un rigoroso sistema di garanzie reali che avrebbe dovuto assistere le operazioni di credito. A tale criterio s'ispirò un nuovo provvedimento sul Credito agrario, la legge 23 gennaio 1887, n. 4276<sup>17</sup>, che abrogò la legge del 1869 ed estese l'esercizio di tale forma del credito a tutti gli Istituti (casse di risparmio, casse rurali, banche popolari) vietò l'emissione dei buoni agrari e introdusse l'importante distinzione tra credito agrario di esercizio a breve scadenza (sotto forma di sconti di cambiali agrarie assistite da un privilegio sui prodotti e sulle scorte) e credito agrario di miglioramento a medio e lungo termine (mutui a lungo termine assistiti da ipoteca sui fondi e da privilegio sul maggior valore conseguente agli investimenti eseguiti)<sup>18</sup>. Gli istituti potevano emettere obbligazioni al portatore (le cd. Cartelle agrarie) per procurarsi i capitali da immettere nel circuito creditizio. In qualunque caso i tassi praticati agli agricoltori debitori non potevano superare il 6%. Tuttavia i contadini accedevano a queste forme di credito assai raramente, anche perché esse mal si adattavano alle loro esigenze: per esempio il taglio minimo dei buoni agrari era di 30 lire, cioè non teneva nel dovuto conto le reali condizioni economiche dell'agricoltore che in quegli anni di crisi per soddisfare bisogni anche modesti avrebbe preferito tagli più piccoli. Un taglio così elevato, se commisurato alle condizioni reali della società siciliana del tempo, induceva l'agricoltore a presentarsi continuamente alla Cassa dell'Istituto emittente, vanificando così lo scopo della legge che voleva che il buono agrario circolasse come moneta contante. L'insuccesso della legge può attribuirsi anche al complicato sistema dei privilegi e alla mancata diffusione del credito agrario dovuta all'arretratezza dell'economia e della cultura tecnica delle classi agricole italiane. Agli agricoltori mancavano i mezzi economici e finanziari ma difettava anche la capacità e la cultura per valutare i vantaggi derivanti da un maggiore impiego di capitali nelle proprie aziende, a fronte dei rischi corrispondenti<sup>19</sup>. La crisi economica internazionale, la crisi vinicola siciliana, le tariffe doganali, l'instabilità sociale culminata nella feroce repressione del movimento dei fasci siciliani del 1894 fecero il resto: ai siciliani si aprì la via dell'emigrazione.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bolla G., "L'ipoteca agraria privilegiata a garanzia dei miglioramenti", *Rivista di diritto agrario* 2 (1923) p. 151.

<sup>18</sup> "La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo", p. 45.

<sup>19</sup> Più avanti, negli anni, i ceti agricoli cominciarono a saper meglio valutare i propri interessi e così sorse e si affermò rapidamente un sistema diretto ad estendere i benefici del credito fino alle categorie più basse di agricoltori, mediante la costituzione di una fitta rete di istituti cooperativi, come le Casse rurali, i Consorzi, i Sindacati agricoli e le Banche Popolari. Nelle aree meno progredite in cui questo fenomeno non si realizzò lo Stato ritenne di dover intervenire con provvedimenti intesi a creare appositi istituti provinciali o regionali, dotati, per la maggior parte, di mezzi forniti dall'erario e volti a indirizzare verso l'agricoltura, con particolari autorizzazioni e agevolazioni, una parte delle ingenti disponibilità delle Casse di risparmio degli Istituti di emissione meridionali. Tali istituti, tuttavia, solo gradualmente e lentamente intensificarono la propria azione e ciò in corrispondenza del lento risveglio economico delle zone in cui erano chiamati ad operare. Con la legge del 2 agosto 1897, n. 382 si istituì la cosiddetta "Cassa adempriale" per la Sardegna; seguirono poi, altre leggi speciali per la fondazione di istituti di credito per tutte le regioni dell'Italia meridionale. Cfr. "La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo", pp. 42-50.

Un progetto di legge presentato da Crispi il I luglio 1894, e rimasto lettera morta, prevedeva che i fondi rustici dei comuni fossero distribuiti in enfiteusi perpetua agli agricoltori; fissava una estensione massima per i latifondi e stabiliva che le porzioni dei latifondi eccedenti tale estensione fossero dati in locazione per un periodo non inferiore ai 15 anni. Ove fosse stato violato tale obbligo le quote eccedenti avrebbero dovuto essere concesse in enfiteusi perpetua. Ovviamente questo progetto, come anche altri che pure erano stati elaborati per risolvere il secolare problema del latifondo, venne ostacolato e poi dimenticato per le opposizioni dei latifondisti e, anche, dei movimenti più avanzati del liberalismo democratico<sup>20</sup>.

La legge 29 marzo 1906 n. 100 istituisce la sezione speciale di credito agrario del Banco di Sicilia. Dall'anno successivo, grazie ai capitali messi a disposizione dalla legge, il Banco di Sicilia finanzia le cooperative, le società di produzione e lavoro o in accomandita per azioni. Nel 1910 al Banco è affidata la gestione dei patrimoni delle Casse provinciali di credito agrario che erano state istituite all'inizio del secolo e dal 1920 al Banco tali patrimoni sono interamente devoluti. Così il Banco di Sicilia può intervenire in modo capillare nel sostegno alle società cooperative (nel 1913 se ne contano 323 e assorbono il 60% dei crediti erogati dalla sezione del Banco). Nel 1920 si ha un ulteriore potenziamento finanziario della Sezione che può ora esercitare sia il credito agrario che quello fondiario e può erogare mutui e accendere conti correnti ipotecari a singoli agricoltori o a cooperative per l'acquisto di terreni, per l'affrancazione di canoni, per i miglioramenti e le trasformazioni fondiarie. Il Banco interviene anche con l'istituzione dei concorsi granari provinciali e regionali "Targa del grano", dei corsi ordinari di meccanica agraria, dell'Ufficio regionale del Segretariato nazionale per la montagna (presso la Sezione speciale di credito agrario), con la costituzione del Consorzio per la produzione delle sementi elette e della Fondazione per l'incremento economico e culturale della Sicilia.

Tutti gli interventi dell'Italia postunitaria non produssero comunque risultati apprezzabili e la crisi della I guerra mondiale rese evidente l'insufficienza, al di là delle buone intenzioni, della politica agricola attuata. Interventi tampone si susseguirono anche negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, fino alla redazione, nel 1921, del Testo unico in materia di credito agrario. Il Governo, avvalendosi di speciali facoltà conferitegli con il R. D. 16 gennaio 1921, n. 34, introdusse importanti innovazioni nelle leggi vigenti: in particolare estese e generalizzò disposizioni fino a quel momento vigenti solo per determinati istituti e regioni, o garanzie e sanzioni previste solo per alcune operazioni di credito<sup>21</sup>. Il testo unico, approvato con R. D. 26 giugno 1921 n. 1048, fu subito innovato con alcuni provvedimenti che apportarono modifiche sostanziali all'ordinamento del credito agrario nelle Venezie e nelle Calabrie<sup>22</sup>. Seguì un secondo testo unico, approvato con il R. D. 9 aprile 1922 n. 932<sup>23</sup>, che, con il relativo regolamento di esecuzione (R. D. 29 ottobre 1922, n. 1825<sup>24</sup>),

---

<sup>20</sup> Speciale G., *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, 2001, pp. 148-176.

<sup>21</sup> "La legislazione agraria in Italia, Credito agrario", *Rivista di diritto agrario* 1 (1922), pp. 182-185.

<sup>22</sup> "La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo", p. 49.

<sup>23</sup> "La legislazione agraria in Italia, Credito agrario", *Rivista di diritto agrario* 3 (1924) p. 251.

<sup>24</sup> "La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo", p. 49.

costituì, fino all'emanazione del R. D. L. 29 luglio 1927 n. 1509<sup>25</sup>, il fondamento della legislazione italiana sul credito agrario.

Il testo unico distingueva gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario in tre gruppi: a) istituti di credito agrario, creati con legge speciale; b) casse di prestanze agrarie e monti frumentari, singoli o riuniti in consorzio; c) le Casse di risparmio del Banco di Napoli, Casse di risparmio ordinarie, Monti di pietà, Società di mutuo soccorso, Istituti ordinari e cooperativi di credito, singoli e consociati, consorzi agrari, comizi agrari e altri enti e associazioni agrarie legalmente costituiti. Tutti questi istituti furono posti sotto il controllo del Ministero dell'Agricoltura<sup>26</sup>.

Le operazioni di credito agrario, secondo il T. U., erano ripartite in tre categorie: operazioni di credito agrario di esercizio, di credito per miglioramenti agrari e di credito fondiario - agrario<sup>27</sup>.

I prestiti d'esercizio dovevano avere forma cambiaria e, allo stesso modo di quelli per i miglioramenti agrari, erano garantiti da un privilegio legale (agli effetti dell'art. 1959 del cod. civ.) sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovassero nelle abitazioni e nelle fabbriche rurali annesse ai fondi rustici e da essi provenienti<sup>28</sup>. Solo in via sussidiaria, tali prestiti potevano essere garantiti da privilegio convenzionale a condizione che esso risultasse da un atto scritto avente data certa e fosse registrato in uno speciale registro tenuto dal Conservatore delle ipoteche<sup>29</sup>. I prestiti di credito fondiario, invece, erano garantiti dalla comune garanzia dell'ipoteca sul fondo<sup>30</sup>.

### 3. Una bonifica integrale per la ruralizzazione dell'Italia

Nel secolo XIX la bonifica è intesa solo come bonifica idraulica di prosciugamento e canalizzazione dei terreni paludosi e, in piena coerenza con la

---

<sup>25</sup> Per il testo del provvedimento legislativo cfr. "Disposizioni di legge e circolari ministeriali, Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno", *Rivista di diritto agrario* 6 (1927), pp. 393-406.

<sup>26</sup> "La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo", pp. 49 – 50.

<sup>27</sup> Le prime consistevano in prestiti per l'acquisto delle scorte, dei macchinari, del bestiame, per il pagamento dei salari e delle imposte; le seconde, in prestiti per l'esecuzione di piantagioni, la trasformazione delle colture, per la sistemazioni dei terreni e dei fabbricati; le terze in prestiti per l'acquisto dei terreni, per la costruzione di case, fabbricati rurali e strade, per le irrigazioni, le sistemazioni montane e tutte le opere dirette al miglioramento dei fondi. (Id., p. 243).

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 244.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> L'idea di offrire garanzie immobiliari al credito agrario e a quello forestale si manifestò per la prima volta in Italia, con la proposta di legge Pavesi – Luzzatti del 7 maggio 1884, sul pegno a domicilio, si svolse con il progetto Grimaldi e si completò con la legge fondamentale sul credito agrario del 1887. Di particolare interesse fu la proposta (promossa da Gastone Bolla, seguito da Luzzatti, Virgili, Indrio) di estendere l'ipoteca agraria privilegiata alle operazioni di credito per i miglioramenti, attribuendo all'ipoteca la differenza tra il valore del fondo in base al precedente stato colturale ed economico e quello raggiunto con i miglioramenti stessi. L'ipoteca doveva essere privilegiata rispetto alle altre esistenti (con particolare riguardo ai muti concessi alle imprese di bonifica agraria, irrigazione e colonizzazione), quando fosse stata posta a garanzia di miglioramenti che avessero determinato un aumento di valore e rendita dei terreni, obiettivo primario dell'intera opera di risanamento del territorio, voluta dal fascismo. Cfr. Virgili F., "Il credito per i miglioramenti agrari", *Rivista di diritto agrario* 2 (1923), pp. 281-283.

dominante ideologia liberale, non è per lo più vista, in Italia almeno fino al 1865, come un'attività di interesse pubblico, anche se negli stati preunitari e, ancora prima, nella storia d'Italia, non mancano esempi di bonifiche realizzate dal potere pubblico (Nonantola, Venezia, il Polesine etc.). I consorzi servono per affrontare opere i cui costi sono insostenibili per i singoli e sono regolati nel codice civile del 1865. Proprio nell'Ottocento lo stato realizza opere di bonifica idraulica, affidandole a concessionari a cui spetta una quota della plusvalenza realizzata, corrisposta in natura (terra) o in denaro o in rendita perpetua dai proprietari che hanno tratto beneficio dall'opera.

Lavori di bonifica di maggiore importanza avviati a partire dal 1860, conseguirono risultati adeguati dopo qualche decennio, nel periodo compreso tra il 1900 e il 1914<sup>31</sup>.

All'indomani dell'unificazione nazionale, il neonato stato italiano non si diede una legge sulla bonifica, si limitò solo a coordinare le leggi vigenti negli stati preunitari e a disporre una loro applicazione centralizzata a cura del Ministero dell'Agricoltura, ripristinato nel 1860<sup>32</sup>.

La legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, per quanto riguarda le bonifiche, rinvia ad un'apposita legge speciale. L'intervento pubblico e l'attività dello Stato nell'economia si fa strada lentamente: l'assetto idrogeologico del territorio, per esempio, per quanto rilevante sotto il profilo della tutela d'interessi generali, è essenzialmente correlato alla tutela degli interessi particolari e di natura privata dei proprietari direttamente interessati<sup>33</sup>. Pertanto, i primi governi liberali italiani fecero affidamento nell'attività bonificatrice dei singoli proprietari<sup>34</sup>. La legge 25 giugno 1882, n. 869, la cosiddetta "Legge Baccarini" dal nome del Ministro dei Lavori Pubblici, ingegnere idraulico ravennate, è la prima che si occupa direttamente della disciplina delle bonifiche<sup>35</sup> e non esita a considerare la bonifica attività di pubblico interesse, strumento di risanamento igienico, soprattutto per la lotta contro la malaria. La bonifica è attività ascrivibile allo stato, il miglioramento agricolo e lo sviluppo economico conseguenti sono solo effetti eventuali e sussidiari. Più lucida sembra, al confronto, la visione del legislatore che pochi anni prima, nel 1878, a proposito della bonifica dell'Agro romano, aveva collegato bonifica e miglioramento fondiario in una visione complessiva dello sviluppo e della crescita economica del territorio. Comunque la legge Baccarini, pur essendo una legge speciale, applicabile solo ai territori del Regno indicati nei comprensori, per lo più padani, fissati

---

<sup>31</sup> Iandolo E., "La bonifica integrale e il progresso della legislazione sulle opere pubbliche", *Rivista di diritto agrario* 9 (1930), pp. 221-234; Medici G., "La bonifica e le sue prospettive", *Per una politica del territorio. Atti del XXIV Congresso Nazionale delle Bonifiche Firenze, 23 - 24 ottobre 1970*, Bologna 1970, p. 10; "La nuova pratica agraria delle bonifiche", *Rivista di diritto agrario*, 2 (1923), pp. 214-217; Bevilacqua P. - Rossi Doria M., *Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi*, Bari 1984.

<sup>32</sup> Bevilacqua - Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, pp. 48-49.

<sup>33</sup> Sermonti E., "La classifica delle opere idrauliche (T. U. 1904) nel quadro economico e amministrativo della prima fase dello Stato unitario. Remore alla loro evoluzione", *Per una politica del territorio*, pp. 444-445.

<sup>34</sup> Bevilacqua - Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, p. 48.

<sup>35</sup> Iandolo E., "La nuova legge sulle bonifiche", *Rivista di diritto agrario* 3 (1924), pp. 46-63; Stampacchia M., "Ruralizzare l'Italia!". *Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri (1928 - 1943)*, Milano 2000, p. 10.

dal decreto reale, segna l'inizio dell'emersione del valore pubblico della valorizzazione e della difesa del territorio<sup>36</sup>.

La legge distinse le attività di bonifica di prima categoria, caratterizzate da finalità esclusivamente o anche solo indirettamente igieniche, dalle attività di seconda categoria rispetto alle quali le finalità igieniche rimanevano del tutto estranee, essendo rivolte a miglioramenti di natura diversa

Gli oneri della realizzazione delle opere principali erano a carico dello Stato per il 50%, degli Enti locali (province e comuni) per il 12, 50% ciascuno, dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio interessato per il 25%.

La legge del 22 Marzo 1900, n. 195, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il regolamento n. 368 dell'8 maggio 1904, il Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, e altri provvedimenti legislativi, fino alla legge 1 marzo 1917, integrarono e modificarono il testo della legge Baccarini<sup>37</sup>.

Il Testo Unico del 1904, in particolare, fissò l'istituzione di Consorzi idraulici per l'esecuzione degli interventi a carico, sia pure anche soltanto parzialmente, dello Stato<sup>38</sup>.

La legge Baccarini produsse buoni esiti anche se limitati alle sole aree per cui essa era stata concepita e di fatto costituì un modello: l'esperienza dell'applicazione della Baccarini insegnò che la bonifica idraulica segna solo il primo momento dell'attività bonificatoria e che per più completi e migliori risultati è necessario che seguano attività di bonifica migliorativa per realizzare colture intensive<sup>39</sup>. Lo studio della malaria, intensificatosi proprio negli stessi anni in cui si procedeva alla bonifica, accertò il primato dell'Italia, tra i paesi civili: secondo una statistica del Ministero dell'Interno, risalente al periodo anteriore alla Prima guerra mondiale erano censite ben 3398 zone malariche, sparse in 2682 comuni e 55 province<sup>40</sup>. È evidente che un fenomeno di tali proporzioni contribuì a determinare le condizioni di vita e lo sviluppo nelle campagne delle pianure della penisola e che costituì quasi sempre il movente iniziale per l'intervento bonificatore<sup>41</sup>. Il paludismo andava combattuto perché

---

<sup>36</sup> Bevilacqua – Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, p. 53; Stampacchia, “*Ruralizzare l'Italia!*”, p. 10.

<sup>37</sup> Sermonetti E., “La classifica delle opere idrauliche (T. U. 1904) nel quadro economico e amministrativo della prima fase dello Stato unitario. Remore alla loro evoluzione”, *Per una politica del territorio*, p. 444; Bevilacqua – Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, pp. 51 e 55.

<sup>38</sup> Sermonetti E., “La classifica delle opere idrauliche (T. U. 1904) nel quadro economico e amministrativo della prima fase dello Stato unitario. Remore alla loro evoluzione”, pp. 445-446. Nelle regioni settentrionali le azioni di bonifica sortirono effetti importanti. Per i provvedimenti del 1904 nel 1913-1915, nella provincia di Ferrara, risultavano bonificati 110.000 ettari di terreno, 72.935 in quella di Rovigo, 84.000 in quella di Modena e 44.000 in quella di Ravenna (Bevilacqua – Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, pp. 51-54). Nel giro di pochi anni si incrementò notevolmente il valore della proprietà terriera bonificata. La plusvalenza incassata dai proprietari, a fronte delle spese sostenute, fu abbastanza alta: a Rovigo, a fronte di una spesa di L. 90 per ettaro, la plusvalenza fu di L. 750 e in provincia di Modena, per una spesa di L. 660, si ottenne una plusvalenza di L. 1.250 (*Id.*, pp. 54-55).

<sup>39</sup> Iandolo E., “La bonifica integrale e il progresso della legislazione sulle opere pubbliche”, p. 229; Bevilacqua – Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, p. 56.

<sup>40</sup> Ratto L., “La responsabilità civile per la malaria”, *Rivista di diritto agrario* 1 (1922), pp. 249-264.

<sup>41</sup> Bevilacqua – Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, pp. 244-252.

costituiva l'habitat ideale per la malaria, causa prima di mortalità e dell'abbandono della campagna<sup>42</sup>. Proprio negli anni a cavallo tra il secolo XIX e il XX si studiarono e meglio si conobbero i meccanismi di trasmissione della malaria e si diffuse l'uso del chinino per combattere la malattia (proprio in quegli anni si promuovono progetti per distribuire gratuitamente il chinino ai contadini). Così il risultato che subito e in modo più evidente poteva apprezzarsi della bonifica idraulica era la "smalarizzazione". Si guardò allora con ancora maggiore interesse alle opere di bonifica: alla prima fase della bonifica, quella propriamente idraulica, seguiva una seconda di miglioramento generale delle condizioni del fondo finalmente idoneo a colture intensive e più redditizie. Alcuni proposero di promuovere la costituzione di Consorzi obbligatori per il risanamento delle terre malariche per mutare l'ambiente malarico e di sancire a carico dei proprietari dei fondi ricadenti nelle zone malariche l'obbligo di smalarizzazione e di eliminazione dei focolai d'infezione, ritenendo i proprietari inerti responsabili civilmente<sup>43</sup>.

Si approdava così a una nuova concezione della bonifica. Essa non era più limitata ai soli interventi idraulici destinati al prosciugamento delle paludi, ma si estendeva fino a comprendere anche tutti gli interventi di miglioramento agrario. Non era sufficiente solo l'eliminazione delle acque stagnanti, bisognava costruire impianti di irrigazione, strade, opere di trasformazione colturale che rendessero possibile una coltivazione intensiva affidata a contadini insediati sui fondi con il sistema dell'appoderamento e della colonizzazione<sup>44</sup>.

Il programma bonificatore del primo fascismo ispirato agli studi di Arrigo Serpieri dovette fare i conti con la ferma opposizione dei latifondisti che nel giro di dieci anni riuscirono a bloccare il progetto. Ma sulle riforme tra il 1922 e il 1940 occorrerà tornare in un'altra occasione.

## Bibliografia

- Bevilacqua P. – Rossi Doria M., *Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi*, Bari 1984.  
 Belluzzo, G., "La legislazione agraria in Italia, Relazione di S. E. Giuseppe Belluzzo, Ministro dell'Economia Nazionale, al Disegno per la conversione in Legge del R. D. L. 29 luglio 1927 n. 1509 concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito nel Regno", *Rivista di diritto agrario* 7 (1928), pp. 42-50, 243-250, 403-413.  
 Bolla G., "L'ipoteca agraria privilegiata a garanzia dei miglioramenti", *Rivista di diritto agrario* 2 (1923).  
 Bottoni C., "Credito agrario", *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1904.  
 Bruccolieri G., *Il Banco di Sicilia. Saggio critico storico*, Roma 1919.  
 Brunialti A., "Monte Frumentario", *Enciclopedia Giuridica Italiana*, vol. X.III, Milano 1901.  
 Casucci C., *Interpretazioni del fascismo*, Bologna 1982.  
 Fortunato G., *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano*, Firenze 1926.  
 Gadda C.E.:  
 - "I nuovi borghi della Sicilia rurale", *Nuova Antologia* 76, 413 (Gennaio-Febbraio 1941).  
 - "La colonizzazione del latifondo siciliano", *Le Vie d'Italia*, 47, no. 3 (Marzo 1941).  
 Iandolo E.:

<sup>42</sup> Proprio alla fine dell'Ottocento, anche in occasione del dibattito a proposito della pena di morte, si discute circa l'opportunità dell'applicazione dei carcerati ai lavori forzati per la realizzazione di opere di bonifica.

<sup>43</sup> Ratto L., "Prospettive giuridiche sulla riforma agraria", *Rivista di diritto agrario* 4 (1925), pp. 104-115; Ratto L., "La responsabilità civile per la malaria"; Bevilacqua – Rossi Doria, *Le bonifiche in Italia*, p. 261.

<sup>44</sup> "Latifondo", *Rivista di diritto agrario*, 1 (1922), p. 98; Stampacchia, "Ruralizzare l'Italia!", p. 10; Casucci C., *Interpretazioni del fascismo*, Bologna 1982, pp. 206 – 207.

- “La bonifica integrale e il progresso della legislazione sulle opere pubbliche”, *Rivista di diritto agrario* 9 (1930).
- “La nuova legge sulle bonifiche”, *Rivista di diritto agrario* 3 (1924).
- Libertini P., *Il credito agrario in Sicilia*, Catania 1902.
- Lo Giudice G., *Agricoltura e Credito nell’esperienza del Banco di Sicilia tra l’800 ed il 900*, Catania 1966.
- Medici G., “La bonifica e le sue prospettive”, *Per una politica del territorio. Atti del XXIV Congresso Nazionale delle Bonifiche Firenze, 23 – 24 ottobre 1970*, Bologna 1970.
- Pagnano G., “Il borgo rurale "Antonino Cascino" di Giuseppe Marletta”, *Rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente: principi costitutivi del progetto tra artificio e natura*, Milano 1997.
- Pillitteri F., “Monti di Pietà e Frumentari in Sicilia”, *Banche e Banchieri in Sicilia*, Fondazione L. Chiazzese, Roma 1992.
- Ratto L.:
  - “La responsabilità civile per la malaria”, *Rivista di diritto agrario*, 1 (1922).
  - “Prospettive giuridiche sulla riforma agraria”, *Rivista di diritto agrario* 4 (1925).
- Santangelo Spoto I., “Credito agrario fondiario”, *Digesto Italiano*, vol. VIII, Torino 1899-1903, pp. 583-633.
- Sapienza V., *La colonizzazione del latifondo siciliano. Esiti e possibili sviluppi*, Caltanissetta 2010.
- Sermonti E., “La classifica delle opere idrauliche (T. U. 1904) nel quadro economico e amministrativo delle prima fase dello Stato unitario. Remore alla loro evoluzione”, *Per una politica del territorio*, cit.
- Sonnino S., *I contadini in Sicilia*, Firenze 1877.
- Speciale G., *Antologia Giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano, 2001.
- Stampacchia M., “Ruralizzare l’Italia!”. *Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri (1928 – 1943)*, Milano 2000.
- Valenti G., *L’agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana*, Roma 1894.
- Virgili F., “Il credito per i miglioramenti agrari”, *Rivista di diritto agrario* 2 (1923).